

Aldo Zanca

Esiste un diritto alla secessione?

Quali sono le condizioni in base alle quali può apparire legittima la rivendicazione della secessione? Il diritto internazionale offre indicazioni sufficientemente chiare per rispondere a questa domanda? E poi, è una questione che può essere risolta, in un modo o nell'altro, all'interno degli ordinamenti vigenti e cioè senza stressarli oltre un certo limite?

Questi interrogativi nascono pressati dall'urgenza della crisi catalana¹ ma è comunque utile tentare delle risposte, nella misura in cui i nostri tempi sono punteggiati, in molte parti del pianeta, da movimenti (usiamo un termine generico) che pongono sul tappeto la richiesta dell'indipendenza dall'entità politica di cui fanno attualmente parte. Il fenomeno non compare solo in Europa e non è sempre legato alla globalizzazione, non sempre cioè è un esito e una dislocazione del processo di crisi dell'autorità dello Stato e della sua forza di tenere sotto controllo gli eventi in un dato territorio delimitato da dati confini.

Una secessione consiste in una rottura dell'unità di uno Stato, di cui si rifiuta la sovranità da parte di certe forze, è un distacco di un gruppo da un altro gruppo già esistente. Oggi, in politica internazionale, il termine indica la separazione di un territorio e dei suoi abitanti da uno Stato per costituire di un'altra entità statale indipendente e sovrana. Il diritto alla secessione si qualificherebbe come un aspetto del più ampio diritto all'autodeterminazione.

Secondo Buchanan² si possono distinguere due tipi di teorie normative della secessione: quella del diritto alla secessione come "solo rimedio", come eliminazione di una condizione non più tollerabile e quindi come strumento estremo di riparazione dell'ingiustizia, e quella come "diritto primario", come diritto incondizionato all'affermazione di una propria identità da tutelare.

In linea di massima le differenze, più o meno marcate, fra gruppi non sempre hanno costituito motivo sufficiente per rompere l'unità statale, risolvendosi spesso la vertenza mediante la concessione di autonomie anche molto spinte.

La rivendicazione della secessione viene avanzata quando un gruppo si sente del tutto oppresso ad altri gruppi, cioè (1) quando il potere economico e politico è detenuto da un gruppo nazionale mentre i territori abitati da altri gruppi vengono mantenuti in condizioni di arretratezza e di sfruttamento economico, ovvero (2) quando il potere statale è organizzato in modo fortemente centralizzato così da provocare la mortificazione e la distruzione dell'identità culturale di un determinato gruppo.

La Dichiarazione d'indipendenza americana è un esempio paradigmatico di secessione dallo Stato di attuale appartenenza il cui comportamento viene giudicato intollerabilmente vessatorio. Con rigorosa ispirazione lockeana, i rappresentanti dei coloni americani affermano «che ogni qual volta una qualsiasi forma di governo tende a negare [i diritti inalienabili], è diritto del popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo governo».

Subito si avverte però che «la prudenza, invero, consiglierà di non modificare per cause transeunti e di poco conto governi da lungo tempo stabiliti» in quanto «gli uomini sono maggiormente disposti a sopportare finché i mali siano sopportabili». Però, «quando un lungo corteo di abusi e di usurpazioni [...] svela il disegno di assoggettarli ad un duro dispotismo, è loro dovere abbattere un tale governo e procurarsi nuove garanzie per la loro sicurezza futura».

Segue un elenco di non meno di venti tra abusi, offese e usurpazioni, che si sono concretizzati in fatti, che vengono esposti «al giudizio di un mondo imparziale».

La Dichiarazione insiste quindi sul fatto che la scelta della secessione non nasce da una generica richiesta di indipendenza e di autogoverno né da motivi che, per quanto gravi, non si possano superare, ma dall'atteggiamento del governo che pervicacemente e lungamente ha dimostrato al mondo, e non solo ai diretti interessati, di volere sopprimere i diritti alla vita, alla

¹ Sulla quale si rinvia al corposo e penetrante dossier costituito dal numero 10 del 2017 di «Limes».

² A. Buchanan, *Theories of Secession*, «Philosophy and Public Affairs», n. 1, 1997.

libertà e alla ricerca della felicità, creando così una situazione insanabile e irreversibile. La secessione si configura in questo caso non tanto come diritto primario ma come rimedio.

La Catalogna avanza oggi la propria rivendicazione alla separazione dallo Stato spagnolo come diritto primario che andrebbe rispettato come diritto intrinseco, come quelli proclamati dalla Carta dell'Onu e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Gli indipendentisti catalani, in verità, non hanno mai dato una risposta soddisfacente alla domanda: quali sono le circostanze oppressive e vessatorie, i maltrattamenti, quali sono i diritti conculcati che rendono intollerabile rimanere nello Stato spagnolo? In che senso e in che misura le legittime rivendicazioni dei catalani non hanno trovato adeguata rispondenza presso il governo centrale?

Con l'ingresso della Spagna nella Comunità europea nel 1986, l'economia catalana ha reso la Catalogna la prima comunità autonoma di Spagna in termini di esportazioni – il 25,5% del totale spagnolo. Il Pil pro capite è passato da livelli inferiori alla media europea, al momento dell'adesione, per superarli di 22 punti percentuali nel 2006, mentre lo sviluppo economico e la costruzione dello Stato sociale hanno prodotto una significativa riduzione delle diseguaglianze.

Senonché, dal 2008 la crisi finanziaria internazionale ha avuto un forte impatto sulle classi lavoratrici e medie. Gli effetti della crisi hanno mostrato la fragilità dei meccanismi di ascesa sociale. Il reddito pro capite catalano ha ripreso a decrescere e le diseguaglianze sono aumentate con consistenti tagli al *welfare*.

In questo contesto la rivendicazione nazionale ha così offerto l'illusione di una via d'uscita.

È doveroso precisare che il movimento sovranista catalano e le sue espressioni politiche non sono paragonabili ai movimenti nazionalisti xenofobi proliferati in altri paesi europei. Al contrario, essi esibiscono valori progressisti inclusivi e trasversali. L'integrazione europea non frenerebbe l'indipendentismo catalano, anzi costituirebbe una struttura di protezione e di inquadramento per l'eventuale nuovo Stato. Il fatto è che però l'Unione Europea non si è lasciata coinvolgere e la causa indipendentista non ha trovato sostegno in alcun governo d'Europa né in alcuna delle organizzazioni internazionali. È evidente che, a parte gli opportunismi, le ragioni addotte non hanno avuto la sufficiente forza di persuasione.

Riepiloghiamo brevemente i rapporti più recenti tra Catalogna e Stato spagnolo. La costituzione del 1978 sembrò offrire una soluzione alle rivendicazioni autonomiste catalane, prevedendo, con lo statuto del 1979, un assetto decentralizzato che riconosceva a nazionalità e regioni capacità di autogoverno. Un nuovo statuto fu approvato nel settembre 2005 con una maggioranza schiacciante – 120 voti a favore e 15 contrari – dal Parlament della Catalogna. Fu quindi inviato alle Cortes, che avviarono all'iter legislativo mentre si accendeva un'intensa campagna contraria. Le Cortes approvarono infine un nuovo testo che restringeva sensibilmente le istanze iniziali. Questo fu sottoposto al voto popolare della Catalogna che – con un referendum svoltosi il 18 giugno 2006, al quale partecipò il 48,9% degli aventi diritto – lo approvò con il 73,9% dei voti.

Ma il Partito popolare e diverse comunità autonome governate da suoi esponenti presentarono ricorso al Tribunale costituzionale. La sentenza, emanata il 28 giugno 2010, dichiarò incostituzionali o reinterpretò restrittivamente diversi aspetti fondamentali della norma vigente. La sopraggiunta crisi economica apertasi nel 2008 ha acuito le contraddizioni della società catalana, colpendo l'attività economica, la coesione sociale e la fiducia nel sistema politico.

L'indipendenza, che si presentava come un progetto vago ma esaltante, distoglieva l'attenzione da altri temi quali il deterioramento delle condizioni di vita, le politiche anti-crisi o la corruzione, mentre la battaglia, giocata sull'emotività, ha consentito di emarginare gli avversari, in particolare quelli su posizioni intermedie aperte al dialogo.

La propaganda degli indipendentisti è stata tesa a creare l'opinione secondo la quale la creazione di una nuova repubblica avrebbe raccolto il favore internazionale, le autorità europee l'avrebbero accettata e lo Stato spagnolo avrebbe dunque dovuto cedere e l'economia non avrebbe subito contraccolpi³. Ma le istituzioni europee e i governi di tutte le potenze straniere sono contrarie

³ A partire dalla prima settimana di ottobre, contestualmente alla celebrazione del referendum, numerose imprese si sono trasferite fuori dalla Catalogna. Tra queste alcune delle principali istituzioni economiche del paese: Banco Sabadell, CaixaBank, Societat General d'Aigües de Barcelona y Gas Natural, Criteria e la Fundació La Caixa. Il governo spagnolo il

alla dichiarazione d'indipendenza unilaterale. Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: «Se permettessimo la secessione della Catalogna, altri seguiranno il precedente, e non voglio che ciò accada. [...] Non voglio un'Unione Europea composta da qui a 15 anni da 98 Stati. È già relativamente complicato con 28 e con 27 non sarà più semplice, ma con 98 sarebbe impossibile»⁴.

Le ragioni avanzate dal Parlamento catalano a sostegno della richiesta di secessione appaiono deboli e scarsamente convincenti «al giudizio di un mondo imparziale». Uno degli argomenti è che il secessionismo catalano, a difesa della propria identità, risale almeno al XVIII secolo, quando si combatté la guerra di successione spagnola, che però non fu una guerra di una nazione contro l'altra, né d'indipendenza, né di secessione, né patriottica. Le vecchie leggi e antiche Costituzioni catalane furono usate da entrambe le parti solo come pretesti e slogan, esche e alibi. Si trattò di una guerra tra due casate regnanti per ottenere il potere.

Un altro argomento è che la Costituzione del 1978 sia ostile alla Catalogna, tanto che sarebbe stata accettata con riluttanza, in quanto poco rappresentativa degli interessi locali. In realtà gli indipendentisti nell'attuale Parlamento catalano sono stati votati da 1,9 milioni di persone, pari al 47,7 per cento del totale dei votanti, mentre la Costituzione del 1978 fu appoggiata da 2,7 milioni di catalani, pari al 91,09 per cento dei votanti. La Catalogna fu dunque, insieme all'Andalucía, la comunità autonoma spagnola che appoggiò con la maggioranza più ampia la Costituzione.

Gli indipendentisti catalani sostengono inoltre che l'attuale assetto autonomistico ha fatto fallimento ed è del tutto insoddisfacente. Nel 1979, un anno dopo l'adozione della Costituzione, fu adottato uno Statuto di autonomia della Catalogna che stabilì un sistema di autogoverno senza precedenti nella storia della Spagna. Nel 2006 fu approvato un nuovo Statuto di autonomia, che dava ulteriori poteri alla Catalogna, anche se poi, come già detto, molte sue parti furono dichiarate incostituzionali dal Tribunale costituzionale spagnolo. In ogni modo il governo di Madrid non si è mai opposto, in linea di principio, a discutere gli opportuni miglioramenti dello Statuto.

Secondo gli indipendentisti lo Stato spagnolo si comporterebbe in modo autoritario. A parte recenti episodi specifici correlati con l'asprezza della contesa in atto, nessuno può negare che in Spagna esistono lo Stato di diritto e la separazione dei poteri. Essa fa parte di tutte le convenzioni internazionali sul rispetto dei diritti umani e le libertà politiche delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. Freedom House ha dato un punteggio di 95/100 al rispetto dei diritti civili e politici in Spagna, lo stesso attribuito alla Germania. Né il governo catalano né uno dei gruppi indipendentisti della regione hanno mai fatto ricorso a tribunali internazionali per denunciare violazioni dei diritti, né tantomeno lo Stato spagnolo è mai stato condannato per questo tipo di violazioni.

Un ulteriore argomento degli indipendentisti catalani è che, separati dalla Spagna, sarebbero più ricchi. Già oggi la Catalogna è una delle regioni più ricche del paese, insieme a Madrid, Paesi Baschi e Baleari, e ha un Pil pro-capite simile a quello di alcune tra le regioni più avanzate d'Europa. Una Catalogna indipendente aumenterebbe il suo Pil e migliorerebbe i suoi servizi pensionistici e sociali, sostengono gli indipendentisti. Questa interpretazione minimizza i costi che deriverebbero dall'indipendenza: «la perdita delle sinergie economiche e degli stimoli intellettuali ottenuti dal fatto di appartenere all'ampio spazio economico europeo», scrive il *Pais*, sono difficilmente quantificabili, ma dovrebbero essere presi in considerazione. Il ministero dell'Economia spagnolo ha stimato che l'eventuale secessione ridurrebbe il Pil catalano di una cifra compresa tra il 25 e il 30 per cento rispetto a quello attuale, mentre uno studio del ministero degli Esteri parla di un calo del 19 per cento del Pil.

Nella "Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña", legge approvata il 6 settembre 2017 dal Parlamento catalano che regola il referendum, si legge che la Catalogna ha il «diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione», in senso «favorevole all'indipendenza».

7 ottobre ha promulgato un decreto legge, per facilitare tali trasferimenti. Stando ai registri commerciali riportati dai media, al 20 ottobre avrebbero lasciato la Catalogna «almeno 531 imprese».

⁴ «The Guardian», 13 ottobre 2017. L'esodo riguarda anche e soprattutto piccole e medie imprese.

È vero che il diritto internazionale riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli, ma non inteso come diritto alla secessione, quanto piuttosto come diritto del popolo, o di una parte di esso, a potersi realizzare politicamente e a partecipare alla vita democratica delle istituzioni del proprio paese. Il diritto alla secessione viene riconosciuto solo in alcuni specifici casi, per esempio dove c'è un dominio coloniale, un'occupazione militare di una forza straniera e dove vengono compiute gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. Nel resto dei casi il diritto internazionale fa prevalere la "garanzia del confine", cioè l'integrità territoriale dello Stato, sulle esigenze di autodeterminazione. La Costituzione spagnola, in ogni modo, non prevede il diritto alla secessione.

Gli indipendentisti sostengono che la Catalogna non uscirà dall'Unione Europea, una volta ottenuta l'indipendenza. Le cose invece stanno così: se un territorio di uno Stato membro smette di esserne parte, perché diventa indipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare ad essere applicati automaticamente a questa parte di territorio. Se vorrà diventare membro dell'Unione Europea, il nuovo Stato dovrà fare formale richiesta, secondo quanto prevede l'articolo 49 del Trattato sull'Unione Europea, e la sua candidatura dovrà essere accettata unanimemente da tutti gli attuali Stati membri, quindi anche dalla Spagna, che però potrebbe non essere d'accordo in caso di dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna⁵. Inoltre, uno Stato deve necessariamente avere un ampio riconoscimento internazionale. Ci sono altri Stati europei che subiscono spinte indipendentiste e che probabilmente si opporrebbero a un riconoscimento della Catalogna indipendente, per non alimentare gli autonomismi o indipendentismi locali. Ne proponiamo un quadro:

REGIONE	FORMAZIONE POLITICA	CONSENSO	ABITANTI	PIL in EURO
Scozia	Partito indipendentista Scottish National Party	48%	5,4 mln.	214 mld.
Irlanda del Nord	Partito indipendentista Sinn Féin	28%	1,8 mln.	40 mld.
Galles	Partito indipendentista Plaid Cymru	12,1%	3 mln.	64,5 mld.
Paesi Baschi	Partito indipendentista EH Bildu	19%	2,1 mln.	68 mld.
Catalogna	Partito indipendentista Junts pel si-Cup	48%	7,5 mln.	220 mld.
Corsica	Partito indipendentista Corsica libera	7,7%	332 mila	8 mld.
Fiandre	Partito indipendentista Nieuw-Vlaamse Alliantie	31,8%	6,3 mln.	240 mld.
Slesia	Partito indipendentista Ruch Autonomil Śląska	7,4%	4,6 mln.	53 mld.
Baviera	Partito indipendentista Bayern-partei	2,3%	12,6 mln.	550 mld.
Veneto	Partito autonomista Lega nord	50%	4,9 mln.	160 mld.
Lombardia	Partito autonomista Lega nord	42%	10 mln.	330 mld.

Fonte: la Repubblica

⁵ Di questo tenore era la risposta che l'allora presidente della Commissione europea Manuel Barroso nel 2014 fornì ad Artur Mas, il predecessore di Carles Puigdemont, che informava dell'intenzione di celebrare il referendum per l'indipendenza, chiedendo al contempo di mantenere l'adesione all'Ue successivamente.

Si nota che alcune realtà presentano un forte consistenza in termini di popolazione e di ricchezza e hanno un partito che sostiene le ragioni dell'indipendenza o dell'autonomia che gode di forti consensi. Il separatismo bavarese sembra risvegliarsi, stando a un sondaggio del luglio 2017 secondo cui il 32% dei cittadini opterebbero per la separazione dalla Bundesrepublik.

Come si diceva, nel mondo vi sono varie situazioni che vedono porzioni di territorio di uno Stato che aspirano a separarsene. Però non esiste alcun diritto alla secessione espressamente riconosciuto dal diritto internazionale e una secessione spesso si realizza malgrado le norme del diritto internazionale, come un processo di fatto favorito dalle congiunture. Bisogna anzi aggiungere che esiste una tensione tra due principi: quello dell'integrità territoriale degli Stati e quello dell'autodeterminazione dei popoli⁶.

Il principio dell'autodeterminazione dei popoli⁷ si affermò fortemente in relazione al processo di decolonizzazione per garantire l'abbattimento del dominio coloniale e la conquista dell'indipendenza mediante la secessione, determinando così l'istituzione della cosiddetta "autodeterminazione esterna", che legittima una scelta di organizzazione politica, economica e sociale "esterna" alla sovranità dello Stato a cui il popolo che la esercita è stato fino ad allora sottoposto. Al di fuori degli episodi di decolonizzazione, il principio di autodeterminazione dei popoli è stato interpretato, viceversa, nel senso di una "autonomia interna", quindi come diritto a eleggersi un proprio parlamento e ad avere un proprio governo, tra le altre cose, ma non nel senso della creazione di un nuovo stato indipendente. Il principio di autodeterminazione è stato sempre più declinato nella sua accezione interna, cioè come un diritto a ottenere dal governo dello Stato un trattamento rispettoso dell'identità culturale, linguistica e politica della popolazione⁸.

In questo momento vige nel contesto internazionale un equilibrio che non è affatto disposto ad assecondare l'indipendentismo catalano, anche per la fragilità delle motivazioni che lo sostengono, ma che è invece in qualche modo disponibile a prendere in considerazione altre situazioni, come è stato per il Kosovo⁹ e come è oggi per il Kurdistan.

Il diritto internazionale non stabilisce le modalità attraverso cui uno Stato diventa indipendente: l'indipendenza viene riconosciuta dall'esterno, da chi vuole, e soprattutto è una condizione legata più al calcolo geopolitico che alla legalità.

Il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo Stato. Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo. Ci si deve accontentare di approssimazioni desunte da documenti senza valore giuridico. Popolo si potrebbe

⁶ Più avanti cercheremo di approfondire la (molto problematica) nozione di popolo.

⁷ L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. Ciò nonostante, esso continua a essere contraddistinto da margini di incertezza giuridica, sia riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, in particolare rispetto all'individuazione dei gruppi destinatari del corrispettivo diritto, sia riguardo alla possibilità che tale diritto possa essere esercitato al di fuori del contesto coloniale per condurre alla creazione di un nuovo Stato.

⁸ Il Governo federale canadese aveva chiesto alla Corte suprema se, ai sensi del diritto internazionale, le istituzioni provinciali del Québec godessero di un diritto a dichiarare e perfezionare la separazione della provincia francofona dalla federazione canadese. La Corte suprema stabilì nel 1998 che il diritto all'autodeterminazione, nel diritto internazionale contemporaneo, avrebbe una prevalente declinazione "interna" e il diritto a separarsi dallo Stato sarebbe riconosciuto da una norma positiva di diritto internazionale, ove il popolo sia sottoposto a un dominio coloniale o straniero. La Corte suprema presentò anche una terza ipotesi, non realizzata nel caso di specie, di un diritto all'autodeterminazione "esterna" nei casi di violazioni sistematiche commesse dal governo dello Stato nei confronti dei diritti di una parte della popolazione; ma espresse dubbi sul fatto che il c.d. diritto alla secessione come "ultimo rimedio" fosse già diventato parte del diritto internazionale positivo.

⁹ Nel 2008, alla fine di molti anni di guerra, gli albanesi kosovari si autoproclamarono indipendenti dalla Serbia. Il loro Stato fu immediatamente riconosciuto da diversi paesi del mondo, ma non da tutti e soprattutto non dalla Russia, che nelle guerre dei Balcani aveva appoggiato la Serbia. La Corte internazionale di giustizia, nel caso, ha ritenuto che il diritto all'autodeterminazione del popolo kosovaro, e in particolare il c.d. diritto all'autodeterminazione come "ultimo rimedio", concernesse il diritto a separarsi da uno Stato, concludendo che la dichiarazione di indipendenza non violava il diritto internazionale.

definire un gruppo di esseri umani che hanno in comune numerose o la totalità delle seguenti caratteristiche:

- a. una comune tradizione storica;
- b. una identità etnica;
- c. una omogeneità culturale;
- d. una identità linguistica;
- e. legami territoriali;
- f. una vita economica comune¹⁰.

Il gruppo in quanto tale deve volere di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo e deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni e il suo desiderio di identità.

In definitiva, due sono gli elementi fondamentali che fanno un popolo e lo distinguono da altri tipi di comunità umane, quali le minoranze etniche, linguistiche o culturali: a) l'esistenza di un comune patrimonio culturale; b) l'esistenza di un comune progetto di futuro politico, la cui realizzazione comporti l'esercizio del diritto all'autodeterminazione. Il problema è di capire se il "comune progetto di futuro politico" non sia realizzabile senza l'autodeterminazione esterna, come pretendono oggi gli indipendentisti catalani.

Una definizione del genere, formalmente molto articolata, sembra chiara ed esaustiva, ma invece suscita non poche perplessità circa la sua utilizzabilità nel discorso odierno sulle rivendicazioni regionalistiche e localistiche.

Secondo una certa vulgata, per popolo s'intende la moltitudine degli individui componenti lo Stato, in quanto collegati dal vincolo giuridico, mentre la nazione si fonda su vincoli non giuridici, naturali, quindi morali, assai più profondi, prepolitici. Rispetto allo Stato la totalità dei cittadini costituisce il popolo, mentre la nazione è un raggruppamento naturale, che prescinde dai presupposti politici o giuridici, e si pone come unità prima naturale quindi etica. Il popolo-nazione si presenta dunque come una società che si fonda su presupposti naturali preesistenti e indipendenti dallo Stato.

Viene posta così in linea di principio un'originaria separazione tra popolo e Stato, nella misura in cui il popolo ha una vita propria e una realtà sostanzialmente immutabile nel tempo, sulla quale il vincolo giuridico e politico dello Stato può intervenire solo per rafforzare i legami già esistenti. Sulla base di questa concezione, il popolo possiede una sua propria soggettività e quindi può rivendicare il diritto all'autodeterminazione e, eventualmente, alla secessione dallo Stato di cui in atto fa parte.

Le cose però stanno diversamente. È impossibile dimostrare storicamente che un popolo, una nazione sia una realtà originaria e naturale, comunque antecedente al vincolo politico. Lo stesso Rousseau riteneva che un popolo fosse il frutto di una convenzione per la quale «un popolo è un popolo»¹¹. E questa creatura artificiale deve essere coltivata e consolidata con l'azione costante di una religione civile¹². Anche quando una nazione è nata, «l'"appartenenza" e l'"identità" non sono scolpite nella roccia, non sono assicurate da una garanzia a vita, [...] sono in larga misura negoziabili e revocabili»¹³. L'identità di una nazione è un'invenzione, non una scoperta. Si può anche dire che è una finzione. È il risultato di un'azione, lenta e persistente, che il potere statale ha esercitato per creare ordine e darsi legittimità¹⁴. Essa può essere costruita, come è il caso della Catalogna, da

¹⁰ Rapporto Unesco, Parigi, 22 febbraio 1990.

¹¹ J.J. Rousseau, *Il contratto sociale*, I, V.

¹² J.J. Rousseau, *Il contratto sociale*, IV, VIII.

¹³ Z. Bauman, *Intervista sull'identità*, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 6.

¹⁴ Secondo E. Gellner (*Nazioni e nazionalismo*, Editori Riuniti, Roma 1997), le nazioni sono puri artifici ideologici, costruiti mediante un'arbitraria manipolazione di mitologie storiche a opera di intellettuali nell'interesse di élite sociali ed economiche.

aspiranti nazioni che vogliono un proprio Stato, con il crisma della separazione tra “noi” e “loro” e quindi con il rifiuto di coesistere nella differenza in una compagine più ampia¹⁵.

È dunque difficile dimostrare che l'autogoverno catalano che si esprima fino alla secessione sia un diritto storico preesistente alla Costituzione democratica del 1978. Essa è frutto di un potere costituente che promana dal popolo spagnolo, unico detentore della sovranità nazionale; essa non sarebbe quindi frutto di un patto fra le diverse realtà territoriali impegnate a conservare presunti diritti antecedenti. Peraltro la Costituzione non ha nemmeno voluto organizzare una federazione, ma solo garantire, a richiesta, la possibilità di acquisire, da parte di territori con certe caratteristiche, ampie forme di autogoverno interno¹⁶.

Vale la pena di ricordare che l'ultimo articolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue sancisce il divieto dell'abuso di diritto, al fine di evitare che le disposizioni della Carta possano essere interpretate nel senso di consentire attività che comportino la distruzione o limitazione di diritti riconosciuti dalla Carta stessa¹⁷. Questo principio è implicito in carta costituzionale democratica.

La naturalezza del presupposto che si appartiene a una nazione solo che si nasca, è una convenzione che appare naturale grazie ad un processo di modellamento culturale. Oggi questo processo può essere realizzato, grazie alla potenza dei media, con una forza inaudita e una penetrazione invasiva. Allora

il pericolo maggiore nasce oggi da forme di identità nazionale e culturale – nuove e vecchie - che tentano di assicurare la loro identità adottando versioni chiuse di cultura o comunità o rifiutando di impegnarsi [...] con i difficili problemi che sorgono dal cercare di convivere con la differenza¹⁸.

¹⁵ M. Castells sostiene che «l'identità catalana non è un'invenzione». Nel 1997 scriveva: «Evitando di inseguire un nuovo stato, ma lottando per preservare la propria nazione, i catalani sono probabilmente ritornati alle proprie origini di popolo di mercanti senza confini, dotati di un'identità culturale/linguistica propria e di istituzioni politiche flessibili» (*Il potere delle identità*, EGEA, Milano 2008, pp. 55 e 57).

¹⁶ Capitolo terzo, “Delle comunità autonome”, artt. 143 e seguenti della Costituzione.

¹⁷ «Articolo 54 - *Divieto dell'abuso di diritto*. Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta».

¹⁸ S. Hall, *Culture, Community, Nation*, «Cultural Studies», 3, 1993.